



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Presidente del Tribunale

visti i propri decreti in data 30 aprile 2020, 8 maggio e 30 giugno 2020,

considerato che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri successivamente prorogata con delibera del 29 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, mantengono validità, fino al 15 ottobre 2020, tutte le disposizioni adottate dalle autorità centrali e periferiche per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed in particolare resta fermo l'obbligo di adottare nel periodo indicato "tutte le misure, ciascuno a seconda della propria organizzazione e modalità di lavoro, per consentire il rispetto delle disposizioni sia igieniche che sanitarie già fornite dalle Amministrazioni competenti in materia sanitaria (Ministero della Salute, Protezione civile, Regione Lazio)";

rilevato, per altro verso, che restano in vigore fino alla stessa data, le disposizioni di cui all'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 che hanno definito le modalità di svolgimento del lavoro del personale dell'amministrazione giudiziaria fino alla cessazione dello stato di emergenza;

ritenuto che non è stato necessario adottare alcun provvedimento per il periodo feriale (1 agosto 2020 – 31 agosto 2020) e per il periodo di ferie dei magistrati (27 luglio 2020 – 2 settembre 2020) in considerazione del limitato numero di persone che accedono in tali periodi nei locali del palazzo di giustizia in tale periodo;

ritenuto, invece, che sia necessario provvedere, anche per il periodo successivo al 2 settembre 2020, all'adozione di provvedimenti organizzativi che tengano conto dell'obbligo di rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e delle modalità di lavoro del personale;



che peraltro la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 34/2020 ha sostituito la precedente previsione dell'art. 221 del decreto legge ed ora che prevede, tra l'altro, fino al 31 ottobre 2020, quanto segue:

“Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più

difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento”.

ritenuto, quindi, che per realizzare le finalità rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e delle modalità di lavoro del personale occorre:

- a) confermare la trattazione fino al 31 ottobre 2020 delle cause già fissate con modalità cartolari o telematiche;
- b) rimettere ai singoli giudici la valutazione circa l'opportunità di fissare lo svolgimento con modalità cartolare o telematica di ulteriori cause da trattarsi entro il 31 ottobre 2020;
- c) prevedere per le udienze che si terranno con modalità ordinaria il rispetto dei criteri di distanziamento sociale (rimettendo ai giudici l'individuazione dei processi da rinviare, con provvedimento adottato in udienza, e la determinazione di fasce orarie per la chiamata dei procedimenti);
- d) confermare il sistema di prenotazione telematico già in uso per gli accessi nelle cancellerie ed all'Unep;
- e) confermare una modalità specifica per l'accesso alle cancellerie ed all'Unep per i casi di particolare urgenza;

che in particolare, riguardo ai processi penali, l'adeguamento dello svolgimento delle udienze alla necessità di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie e la particolare situazione di carenza di organico in cui si trova l'ufficio (sono assenti per maternità o trasferiti ad altro ufficio quattro degli otto giudici assegnati al dibattimento penale e non è possibile sostituirli con magistrati del settore civile nel quale si registra analoga carenza né dell'ufficio GIP, in considerazione del rilevantissimo carico di affari urgenti che lo caratterizza) comporta la necessità di ridurre il numero dei processi da trattare e di ridefinirne gli orari;

che questa necessità consegue all'alto numero di processi fissati di regola in questo tribunale per ciascuna udienza ed al fatto che si era provveduto a fissare, nei giorni d'udienza, in aggiunta ai processi ordinari (che in base alla disciplina vigente fino al 29 giugno 2020 ed ai decreti di questo presidente del 30 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020 si sarebbero dovuti rinviare), i processi caratterizzati da particolare urgenza;

che, pertanto, dovendosi rispettare le citate disposizioni igienico-sanitarie non sarà possibile la celebrazione di tutti i processi penali fissati in ciascuna udienza e deve rimettersi ai giudici monocratici l'individuazione dei processi da trattare ed il relativo orario;

che con separato provvedimento si individueranno le udienze collegiali penali, con collegio composto da soli magistrati professionali, nelle quali verranno trattati i processi urgenti;

che in considerazione del prevedibile protrarsi, almeno fino a fine anno, della situazione di emergenza si ritiene di regolamentare l'attività dell'Ufficio fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di revocare o modificare, ove necessario, il presente provvedimento

dichiara

che il provvedimento adottato da questo presidente in data 30 luglio 2020 ha cessato di avere efficacia a partire dall'1 agosto 2020;

dispone

che con separato provvedimento si individueranno le udienze collegiali penali, con collegio composto da soli magistrati professionali, nelle quali verranno trattati i processi urgenti.

quanto segue per la regolamentazione dell'attività nel Tribunale di Civitavecchia e dell'Ufficio Notifiche e Protesti dal 3 settembre al 31 dicembre 2020.

1) Accesso ai locali del Tribunale

L'accesso ai locali del Tribunale è consentito secondo le regole generali ma esclusivamente a persone munite di dispositivi di protezione individuale ed, in particolare, di mascherine di sicurezza ed, ove il relativo servizio sarà ripristinato, previo controllo della temperatura corporea.

2) Accesso alle cancellerie

Le cancellerie osserveranno il regolare orario di apertura ma l'accesso alle stesse è consentito previa prenotazione, tramite mezzi di comunicazione telematica con convocazione degli utenti scaglionata per orari fissi.

La prenotazione per gli accessi alle cancellerie avverrà esclusivamente tramite il STC – Sistema Telematico di Contingentamento realizzato dal gruppo Edicom (che è affidatario insieme ad altre società della pubblicità immobiliare e della gestione delle vendite telematiche di questo Tribunale) **accessibile dal portale del Tribunale di Civitavecchia previa registrazione.**

Sulla pagina web del Tribunale è stata inserita una sezione denominata **STC – Sistema telematico di contingentamento degli accessi agli uffici giudiziari** che consentirà di registrarsi ed accedere alle prenotazioni.

Il sistema consente di fissare l'appuntamento tramite un calendario digitale, proponendo all'utente il giorno maggiormente favorevole per effettuare l'accesso, con possibilità di prenotazione di accessi multipli ad orari scaglionati al fine di concentrare le attività in un unico giorno.

Tutte le altre **comunicazioni destinate alla cancelleria** vanno rivolte ai seguenti indirizzi

Volontaria giurisdizione e successioni

volgiurisdizione.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria civile

contenziosocivile.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria lavoro

lavoro.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Esecuzioni immobiliari e mobiliari

esecuzioneicivili.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria fallimentare

fallimentare.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Spese di giustizia e recupero crediti

spesedigiustizia.tribunale.civitavecchia@giustizia.it

Dibattimento penale

dibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Postdibattimento

postdibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Impugnazioni penali e corpi di reato

postdibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Ufficio GIP/GUP

gip.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Spese di giustizia e recupero crediti

Le richieste formali relative ad **attività urgenti** che non sia stato possibile prenotare per ragioni comprovate documentalmente devono essere depositate alla Segreteria della Presidenza.

3) Deposito atti

Per il settore civile, ai sensi della sopra citata normativa tutti gli atti e i

documenti riguardanti attività per le quali vi è la disponibilità del servizio di deposito telematico dovranno essere depositati in via telematica; in particolare anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Per il settore penale il contenuto del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera penale in data 26 maggio 2016 in ordine al deposito telematico degli atti è confermato e se ne darà esecuzione; è autorizzato fino al 31 dicembre 2020, il deposito telematico anche degli atti per i quali tale modalità di deposito era esclusa nel protocollo.

4) Udienze

Per il settore civile è rimessa ai singoli magistrati la trattazione delle cause con modalità telematica, ai sensi del citato art. 221 della legge n. 77/2020 fino al 31 ottobre 2020; le altre udienze si terranno con modalità ordinarie ma è rimessa ai singoli magistrati la tempestiva adozione dei provvedimenti di rinvio o di determinazione delle fasce orarie al fine di garantire il rispetto dei criteri di distanziamento sociale.

Per il settore penale è rimessa al giudice monocratico o al presidente del collegio nell'esercizio delle loro funzioni di disciplina dell'udienza e di direzione del dibattimento la definizione degli orari di trattazione dei processi e l'individuazione dei processi che dovranno essere immediatamente rinviati con provvedimento adottato in udienza.

5) Unep

Per l'accettazione degli atti è ripristinato l'orario ordinario dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 11,00 con la previsione per il sabato ed i giorni prefestivi della apertura dalle 8,30 alle 9,30 per questi ultimi con accettazione limitata solo agli atti urgenti (quelli in scadenza entro le 24 ore).

Per gli appuntamenti con i singoli funzionari per le attività di

competenza l'orario previsto è dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

L'accettazione è prevista unicamente per gli atti in scadenza nei 30 giorni dalla richiesta.

A partire dall'1 luglio 2020 la prenotazione per gli accessi agli sportelli UNEP avverrà esclusivamente tramite il STC – Sistema Telematico di Contingentamento Realizzato dal gruppo Edicom (che è affidatario insieme ad altre società della pubblicità immobiliare e della gestione delle vendite telematiche di questo Tribunale) **accessibile dal portale del Tribunale di Civitavecchia previa registrazione.**

Sulla pagina web del Tribunale è stata inserita una sezione denominata **STC – Sistema telematico di contingentamento degli accessi agli uffici giudiziari** che consentirà di registrarsi ed accedere al settore delle prenotazioni destinato all'UNEP.

Il sistema consente di fissare l'appuntamento tramite un calendario digitale, proponendo all'utente il giorno maggiormente favorevole per effettuare l'accesso, con possibilità di prenotazione di accessi multipli ad orari scaglionati al fine di concentrare le attività in un unico giorno.

Eventuali richieste di appuntamento con i singoli funzionari Unep per le attività di competenza nonché le richieste di informazioni utili per l'utenza e le comunicazioni al personale possono essere inviate al seguente indirizzo:

unep.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

La risposta sarà gestita e comunicata al richiedente all'indirizzo di provenienza dal singolo funzionario, sotto il controllo della Dirigente.

L'accesso alle persone che debbono svolgere nell'ufficio **attività urgenti non differibili** e che non hanno potuto, per comprovare ragioni, formulare preventivamente la richiesta con le modalità sopra indicate, sarà consentito previa richiesta formale da depositare alla Dirigenza dell'Ufficio Notifiche.

Riguardo alle **attività esterne, notifiche ed esecuzioni**, sia in materia civile, che penale, laddove non sia possibile il ricorso al servizio postale e

l'atto debba necessariamente essere effettuato "a mani", si provvederà a richiedere alle autorità competenti, le necessarie informazioni, per valutare preliminarmente la sussistenza di rischi di contagio, nello svolgimento dei compiti istituzionali.


Questo presidente si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel caso in cui intervengano altre modifiche normative, nel caso di mutamento della situazione igienico-sanitaria o nel caso in cui l'applicazione pratica delle disposizioni evidenzi problemi e criticità.

Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Corte d'Appello di Roma, al Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, al Consiglio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ai magistrati e al personale dell'Ufficio ed è pubblicato sul sito del Tribunale di Civitavecchia.

Si chiede la pubblicazione del decreto sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e se ne autorizza la più ampia diffusione.

Civitavecchia 28 agosto 2020

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito



Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Corte d'Appello di Roma, al Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, al Consiglio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ai magistrati e al personale dell'Ufficio ed è pubblicato sul sito del Tribunale di Civitavecchia.

Si chiede la pubblicazione del decreto sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e se ne autorizza la più ampia diffusione.

Civitavecchia 28 agosto 2020

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito